

ORIGINALE



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 DEL 22-12-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – ALIQUOTE E TARiffe PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09:00, presso la Sede Municipal convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCOLIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
MILAZZO MAURIZIO		X			
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

E' presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno sig.ra: Faccini Cristina

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione della presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di SINDAC assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, altresì, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili - escluse le abitazioni principali - e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato, altresì che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** risulta basata su una disciplina che sostanzialmente prevede:
-la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
-l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Valutato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà mantenere affiancate alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto che il Comune di Porlezza rientra nell'elenco dei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che quindi i terreni agricoli del Comune di Porlezza sono esenti IMU;

Considerato che:

-con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il relativo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

-l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

-ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille,;

-a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

-come sopra richiamato, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

-il successivo comma 678, di detto art.1, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può **comunque eccedere il limite dell'1 per mille**;

-sempre l'art.1, il comma 681, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

-inoltre, il comma 682 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 16, dell'art.1 della Legge, 28/12/2015 n° 208, pubblicata sulla G.U. 30/12/2015; (Legge stabilità 2016), che testualmente recita: - Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».-;

Ritenuto di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI RENDICONTO CONSUNTIVO 2017	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	181.370,48
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE	0,00
ILLUMINAZIONE STRADALE E PUBBLICA	150.000,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE	62.081,16
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	262.754,19
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00
SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI	0,00

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, di poter confermare, per l'anno 2019, le aliquote TASI stabilite nel 2018, per le fattispecie non esenti;

Valutato, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che:

-la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

-in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-a possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

-l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

-il successivo comma 683 di detto art.1 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Preso atto che, con propria precedente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019 e che lo stesso viene espressamente richiamato nella presente deliberazione;

Considerato, peraltro, che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze

non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

Valutato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento IUC - componente TARI - la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Richiamati, a fronte di tali disposizioni, gli allegati costituiscono i prospetti delle categorie e delle tariffe che il Comune intende approvare per l'anno 2019;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/12/2019
TASI	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/12/2019
TARI	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/11/2019

Ritenuto inoltre necessario, opportune ed equo stabilire che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a 500,00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, IUC, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con propria deliberazione n.17 in data 31-7-2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 27.10.2012 con cui è stato approvato il regolamento IMU;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al parere del Revisore del Conto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 8,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale Propria (Imu)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.D	7,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

-di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

-di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, la quota di imposta a carico dell'occupante sarà pari a **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

-di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 60,97%.

-di determinare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (**TARI**), come da allegati;

-di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/12/2019
TASI	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/12/2019
TARI	Acconto	16/06/2019
	Saldo	16/11/2019

-di dare atto che la riscossione della TARI dovrà essere ordinariamente effettuata in n. 02 rate, e che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a € 500,00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;

-di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019;

-di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

-di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta unica comunale IUC al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 40 del 22-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
